



Eno Tecno Chimica

Laboratorio Enochimico Autorizzato MIPAF
Enologo Anselmo Paternoster

Via Adriatica Foro, 7
66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Tel. 085-816903 – Fax. 085-816193
P.IVA:00339500696 –CF.PTRNLM47H27A666R
e-mail. etcmil@virgilio.it
<http://www.enotecnochimica.it>

Cessioni di vino a operatori commerciale dei Paesi UE

Le informazioni contenute nella presente nota informativa sono tratte dalle fonti citate e si consiglia di verificarne l'esattezza con importatore e spedizioniere

CESSIONI DI VINI A OPERATORI COMMERCIALI DEI PAESI UE

Con la creazione del Mercato unico l'1.1.2003 le obbligazioni doganali (IVA, accise) che precedentemente venivano assolte ai confini tra Paesi della Comunità Europea sono state trasferite nell'ambito delle responsabilità delle singole aziende. Le spedizioni di vino da operatori commerciali nazionali a operatori commerciali di altri Paesi dell'UE sono soggette a imposta (IVA e ACCISA) nel Paese di destinazione e il trasporto di vino quale merce gravata da imposta avviene in regime sospensivo. L'accisa è un'imposta di consumo che grava con aliquote diverse e su prodotti diversi in ciascun Paese dell'UE. Tuttavia il regime degli scambi intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa previsto dal DL 331/93 convertito in Legge 427/93 e successivamente integrato dal Testo unico delle accise (DL.vo 504 del 26.10.1995 consultabile sul sito www.agenziadogane.it > ACCISE) si applica anche a prodotti come il vino che in Italia sono soggetti ad aliquota di accisa 0. Le aliquote delle accise nei vari paesi UE possono essere scaricate dal nostro sito www.enotecnochimica.it o consultate sul sito dell'UE:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/index_en.htm

ADEMPIMENTI IVA RELATIVI ALLE CESSIONI INTRACOMUNITARI DI BENI TRA OPERATORI COMMERCIALI

Ai sensi degli art. 41 e 46 del DL 331/93 convertito in Legge 427/93 l'operatore nazionale che effettua una cessione nei confronti di un operatore commerciale di un Paese UE deve emettere fattura contenente:

- codice IVA identificativo dello speditore (partita IVA preceduta da sigla IT)
- codice IVA identificativo del destinatario operatore commerciale UE (vedi tabella allegata) da controllare prima dell'emissione della fattura sulla banca dati Partite IVA comunitarie sul sito www.agenziadogane.it >

Servizi

- l'indicazione "Operazione non imponibile, art. 41 DL 331/93
- Successivamente, con scadenza mensile, trimestrale o annuale a seconda del volume delle cessioni effettuate, l'operatore presenterà all'Ufficio doganale competente per sede il modello INTRASTAT (riepilogo delle cessioni effettuate a operatori UE). Per consultare la normativa in materia si consiglia di consultare il sito www.agenziadogane.gov.it > INTRASTAT

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

A. L'art. 1 del DL 331/93 stabilisce che le cessioni commerciali di prodotti soggetti ad accisa devono avvenire tra depositi fiscali; il deposito fiscale viene costituito con registrazione presso l'Ufficio Tecnico delle Finanze competente per sede dell'azienda (UTF - Via Dante 1 - Udine, tel. 0432-502973) che assegna un Codice operatore accisa. I piccoli produttori che producono meno di 1000 ettolitri di vino all'anno (si considera la media degli ultimi 5 anni) sono dispensati dalla costituzione del deposito fiscale e dagli obblighi previsti agli articoli 2, 3, 4 e 5 del DL 331/93, ma sono tenuti ad informare gli Uffici Tecnici di Finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate e ad assolvere agli obblighi prescritti al Reg. CEE N. 2238/93 e in particolare a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico e all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo (Art. 16 DL 331/93 T.U.). L'art. 29 del T.U. prevede ulteriori esenzioni dalla costituzione di deposito di prodotti alcolici soggetti ad accisa. L'art. 8 del DL 331/93 prevede che eventuali operatori professionali non titolari di deposito fiscale **destinatari** di prodotti in regime sospensivo debbano chiedere la registrazione come tali presso l'Ufficio Tecnico di Finanza prima del ricevimento di tali prodotti.

B. Il trasporto deve essere accompagnato dal Documento di accompagnamento amministrativo (DAA) previsto dal Reg. CE 2719/92 reperibile da Buffetti oppure da un documento commerciale equivalente (fattura, bolla di consegna, lettera di vettura) stampato da tipografie autorizzate alla bollatura preventiva da parte degli Uffici Tecnici di Finanza e recante la dicitura "DOCUMENTO COMMERCIALE D'ACCOMPAGNAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA IN REGIME DI SOSPENSIONE".



C. Il DAA deve essere compilato dallo speditore con indicazione del codice accisa composto da 13 caratteri alfanumerici; dello speditore e del destinatario (operatore commerciale del paese UE che acquista la merce, l'esistenza del codice comunicato dal cliente va controllata prima dell'emissione del DAA sul sito www.agenziadogane.it > Servizi > SEED) in 4 esemplari recanti lo stesso numero identificativo come segue:

1. l'originale viene trattenuto dallo speditore
2. l'esemplare n.2 scorta la merce durante il trasporto attraverso il territorio degli Stati membri e viene conservato dal destinatario;
3. l'esemplare n. 3 scorta la merce ai fini dell'appuramento e deve essere rinviato dal destinatario al mittente per testimoniare l'avvenuta ricezione con attestazione dell'arrivo dei beni e della presa in carico, corredato, se prescritto dal visto dell'Autorità fiscale competente dello Stato membro di destinazione (cfr. elenco Paesi che prevedono la timbratura della terza copia sul sito www.agenziadogane.gov.it > accise.
4. l'esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all'autorità fiscale competente per i controlli sul luogo di destinazione.

OBBLIGHI DELLO SPEDITORE

- Circolare 106/d del 30.04.1996: per non incorrere in recuperi d'imposta o sanzioni lo speditore ha l'obbligo di informare le autorità fiscali qualora entro 3 mesi dalla data di spedizione non riceva di ritorno l'esemplare n. 3 del DAA;
- il trasporto di merci in sospensione dei diritti di accisa deve avvenire sotto la copertura di una garanzia presta dal depositario del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o destinatario. La garanzia viene svincolata quando viene data prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario
- lo speditore deve accertarsi prima della spedizione che il destinatario sia autorizzato a ricevere la merce in sospensione d'accisa, gli accertamenti preventivi possono essere effettuati consultando la banca dati SEED attraverso gli Uffici Tecnici di Finanza.

CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA GIÀ IMMESSI IN CONSUMO NELLO STATO MEMBRO DI PARTENZA

Il Regolamento CE 3694/92 del 17.12.1992 prevede la compilazione da parte dello speditore del Documento di accompagnamento semplificato DAS per ottenere il rimborso dell'accisa per prodotti già immessi in consumo nel Paese di partenza e successivamente soggetti ad accisa nel Paese di destinazione.

Il DAS viene redatto in 3 copie:

1. l'esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore a scopo di controlli fiscali
2. l'esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario,
3. l'esemplare n.3 scorta la merce e viene rinviata dal destinatario allo speditore ai fini del rimborso con annotazione della regolare presa in carico del prodotto

Prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo in altro stato membro e acquistati da privati

Art. 11 Testo Unico ACCISE

Comma 1

Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

Comma 2

Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:

a) bevande spiritose, 10 litri;

b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;

di cui i primi due identificativi dello stato nel quale opera il soggetto, per gli operatori italiani il codice è formato dalla stringa IT00 più 9 caratteri. La correttezza del codice si può verificare tramite la banca dati SEED sul sito www.agenziadogane.gov.it > servizi

c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;

d) birra, 110 litri.

Comma 3

I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art.10.

Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali (1), dai contenitori per usi speciali (2) o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore



Eno Tecno Chimica

Laboratorio Enochimico Autorizzato MIPAF
Enologo Anselmo Paternoster

Via Adriatica Foro, 7
66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Tel. 085-816903 – Fax. 085-816193
P..IVA:00339500696 –CF.PTRNLM47H27A666R
e-mail. etcmil@virgilio.it
<http://www.enotecnochimica.it>

a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.

(1) Sono considerati “serbatoi normali” i serbatoi installati dal costruttore e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi.

Sono parimenti considerati “serbatoi normali” i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli.

(2) È considerato “contenitore per usi speciali” qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.

Informazioni presso:

ex **UTF**: Piazza Italia, 15 - 65100 **Pescara**; Telefoni: 0039 0854222731

Per consultare i testi interi dei provvedimenti citati:

Leggi e Decreti italiani - Ministero delle Finanze

<http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/JPageXDoctrib.html>

Regolamenti CEE - Unione Europea EURLEX:

http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search_lif.html

STRUTTURA DEI CODICI IVA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Il controllo della corretta formazione del codice IVA comunicato dal cliente **operatore commerciale** dell'UE può essere effettuato tramite la banca dati VIES al seguente indirizzo internet:

<http://www.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm>



PAESE MEMBRO	STRUTTURA	FORMATO (escluso prefisso)
Austria	ATU99999999 ²	1 blocco di 9 caratteri
Belgio	BE999.999.999	3 blocchi di 3 cifre ciascuno
Cipro	CY99999999L	1 blocco di 9 caratteri
Danimarca	DK99 99 99 99	4 blocchi di 2 cifre
Estonia	EE999999999	1 blocco di 9 cifre
Finlandia	FI99999999	1 blocco di 8 cifre
Francia	FRXX999999999	1 blocco di due caratteri seguito da 1 blocco di 9 cifre
Germania	DE9999999999	1 blocco di 9 cifre
Grecia	EL999999999	1 blocco di 9 cifre
Irlanda	IE9S99999L	1 blocco di 8 caratteri
Italia	IT99999999999	1 blocco di 11 cifre
Lettonia	LV99999999999	1 blocco di 11 cifre
Lituania	LT999999999 o LT999999999999	1 blocco di 9 cifre, o 1 blocco di 12 cifre
Lussemburgo	LU99999999	1 blocco di 8 cifre
Malta	MT99999999	1 blocco di 8 cifre
Olanda	NL999999999B99 ³	1 blocco di 12 caratteri
Polonia	PL999-99-99-999 o PL999-999-99-99 o PL9999999999	1 blocco di 3 cifre seguito da 2 blocchi di 2 cifre seguiti da 1 blocco di 3 cifre, o 2 blocchi di 3 cifre seguiti da 2 blocchi di 2 cifre, o 1 blocco di 10 cifre
Portogallo	PT999999999	1 blocco di 9 cifre
Regno Unito	GB999 9999 99 o GB999 9999 99 999 ⁴ o GBGD999 ⁵ o GBHA999 ⁶	1 blocco di 3 cifre seguito da 1 blocco di 4 cifre e 1 blocco di 2 cifre, o come sopra più un blocco di 3 cifre, o un blocco di 5 caratteri
Repubblica ceca	CZ999-999999999 o CZ999-9999999999 o CZ999-9999999999	1 blocco di 3 cifre, seguito da 8, 9 o 10 cifre
Repubblica slovacca	SK999999999 o SK9999999999	1 blocco di 9 cifre o 1 blocco di 10 cifre
Slovenia	SI99999999	1 blocco di 8 cifre
Spagna	ESX9999999X ⁷	1 blocco di 9 caratteri
Svezia	SE999999999999	1 blocco di 12 cifre
Ungheria	HU99999999	1 blocco di 8 caratteri

Legenda: 9= una cifra; X = una lettera o una cifra; S = una lettera, una cifra, "+" o "**"; L = una lettera

² Il primo carattere dopo il prefisso è sempre "U"

³ Il 10° carattere è sempre "B"

⁴ Identifica filiali di società

⁵ Identifica Dipartimenti Governativi

⁶ Identifica Autorità Sanitarie

⁷ Il primo e l'ultimo carattere possono essere una lettera o un numero ma non sono mai entrambi un numero.